



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE
IL REVISORE UNICO**

ARPAM
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche - Registro Unico

ID: 1554503|23/12/2022|DIRGE

VERBALE N. 32 - 2022

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PARTE ECONOMICA 2022 - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI SOTTOSCRITTO IN DATA 30/11/2022

Il giorno 23 dicembre 2022 nella sede amministrativa dell'ARPAM sita in Ancona in Via Ruggeri 5, ho esaminato l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale area del comparto , ATP sottoscritta in data 30/11/2022 e trasmessa allo scrivente con mail del 20.12.2022 riguardante:

- La finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2022
- Il regolamento dell'attività di servizio in regime smart working(SW)
- Le modifiche al protocollo applicativo per la gestione del sistema di valutazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante adottato nel 2021

Con determina del Direttore Generale n.23/DG del 09/03/2022 sono stati definiti, a consuntivo per l'anno 2021 ed in via provvisoria per l'anno 2022, i fondi della dirigenza dell'area ATP

A decorrere dall'anno 2022 e seguenti il Sistema di valorizzazione delle performance individuali e connesso sistema premiante applicato è quello relativo al Protocollo allegato alla determina n.159 del 4/11/2021 di adozione del CCI della dirigenza dell'area Amministrativa, Tecnica e Professionale per il triennio 2016-2018, ai sensi degli artt.3,7,8 e 66 del CCNL 17/12/2020 – parte economica 2020 – sottoscritto in data 04/11/2021

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- le Circolari MEF-RGS n. 20 del 6/5/2015 e n. 19 del 27/4/2017;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con



i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";

PRESO ATTO CHE

- 1) l'ipotesi del CCI della dirigenza del personale area ATP dell'ARPAM è stata sottoscritta in data 30/11/2022 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- 2) ai fini della certificazione in merito alla costituzione e relativa destinazione dei fondi la relazione tecnico finanziaria attesta il rispetto dei vincoli di carattere generale
- 3) che la predetta ipotesi di CCI è accompagnata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria debitamente sottoscritte;

ESAMINATA la documentazione prodotta.

DATO ATTO CHE la spesa conseguente all'attuazione del CCI è finanziata con le risorse dei fondi artt. 90 e 91 del CCNL 17/12/2020, così come definiti per l'anno 2022, con determina del Direttore Generale n. 23/DG/2022.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione del CCI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CERTIFICO

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'ipotesi di CCI del 30/11/2022 per l'anno 2022 della dirigenza del personale area ATP.
- Che la spesa conseguente all'attuazione di detta ipotesi di CCI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei

Verbale n.32-23/12/2022 Il Revisore Unico dell'ARPAM



Considerato che l'attuazione dell'atto unilaterale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CERTIFICO

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'atto unilaterale riferito alla ipotesi CCDI 14/09/2021 per il triennio 2016-2018 e accordo annuale anno 2022 (oltre analisi protocollo applicativo per la gestione del sistema di valorizzazione delle performance individuali connesso sistema premiante, a decorrere dall'anno 2022).
- Che la spesa conseguente all'attuazione di detto atto unilaterale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019, costituiti in sede aziendale per l'anno 2021 ed in via provvisoria per l'anno 2022 con determina del Direttore Generale n. 22/DG/2022, e destinati agli istituti previsti dall'atto di cui trattasi.
- Che gli importi dei fondi così come quantificati con la determina sopra richiamata trovano copertura nei conti economici indicati nel modulo IV della relazione tecnico finanziaria.
- La compatibilità dei costi conseguenti al recepimento dell'atto unilaterale, per l'anno 2022, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto

Ancona, 23 dicembre 2022

IL REVISORE UNICO
Dott. Guido Frinconi

SEGNATURA: ID: 1554503|23/12/2022|DIRGE